



Segreteria Nazionale

Roma, 23 marzo 2021

Alle Strutture territoriali SLC CGIL
Area Produzione Culturale

Oggetto: Decreto legge Sostegni n. 41, 22/03/2021 -Settore Cultura e Spettacolo

Car* compagn*,

inviamo la presente nota con l'intento di agevolare la lettura delle sezioni di nostra competenza del **decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41**, in oggetto, pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n.70 del 22/03/2021**; decreto che interviene, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.

Il dl è costituito da **43 articoli** suddivisi in **5 Titoli**; in allegato il testo integrale pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Di diretto interesse per il Settore Cultura e Spettacolo si evidenzia in particolare:

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Nel **Titolo I, l'art. 1** determina le condizioni di accesso al contributo a "*fondo perduto a favore dei soggetti titolari di **partita IVA**, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario*". La condizione prevista è che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. L'ammontare è pari all'importo ottenuto applicando una percentuale a tale differenza:

del 60%	"	"	"	"	> € 100.000,00 fino a € 400.000,00
del 50%	"	"	"	"	> € 400.000,00 fino a € 1.000.000,00
del 40%	"	"	"	"	> € 1.000.000,00 fino a € 5.000.000,00
del 30%	"	"	"	"	> € 5.000.000,00 fino a € 10.000.000,00
del 20%	"	"	"	"	> € 5.000.000,00 fino a € 10.000.000,00

con tetto massimo di € 150.000,00 e minimo di € 1.000,00 per le persone fisiche e € 2.000,00 per soggetti diversi da persone fisiche.

Il contributo non spetta se l'attività risulta cessata alla data di entrata in vigore del decreto o attivata successivamente.

I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione dei requisiti, entro 60 gg dalla data di avvio della procedura telematica, a pena di decadenza.

Il Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti da lavoratori autonomi e professionisti, istituito dalla L. 178/20 viene aumentato da € 1.000 milioni a € 2.500 milioni.

Previste proroghe per l'attività dell'agente della riscossione:

31 luglio 2021 per le rate in scadenza nel 2020

30 novembre 2021 per le rate in scadenza il 28/2, il 31/3, il 31/5 e il 31/7 del 2021

È previsto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a € 5000,00 (capitale, interessi e sanzioni) relativi ai carichi dal 1/1/2000 al 31/12/2010 per reddito imponibile nel 2019 fino a € 30.000,00.

L'Agenzia delle Entrate, per i soggetti con riduzione del 30% del volume d'affari nel 2020 rispetto al 2019, effettuerà la proposta di definizione dell'importo ridotto da versare. La definizione si perfeziona con il pagamento alle scadenze, altrimenti non produce effetti e si applicano le norme ordinarie.

2. INTEGRAZIONE SALARIALE

Il **Titolo II, artt 8 e 9**, prevedono le disposizioni in materia di integrazione salariale. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per **massimo 13 settimane tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021**. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda per i trattamenti di **assegno ordinario** e di **cassa integrazione salariale in deroga**, per **massimo 28 settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021**. Per la copertura prevista dal precedente decreto, restano scoperti da tale trattamento i giorni 29, 30 e 31 marzo.

Previsto il **pagamento diretto da parte di INPS**, ovvero la possibilità di ricorrere **all'anticipazione**.

LICENZIAMENTI COLLETTIVI

Fino al **30 giugno 2021** resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilità), 5 (Criteri di scelta dei lavoratori e oneri a carico delle imprese) e 24 (norme in materia di riduzione del personale della L. 223/91. Tale preclusione è estesa, per i datori di lavoro che hanno fatto ricorso agli strumenti assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021. Restano altresì sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Nel **Titolo 2 "Disposizioni in materia di lavoro"**, all'**art. 10 "Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport"**, la sezione del **dl Sostegni** dedicata al sostegno dei lavoratori "precari" che non vengono tutelati dalla cassa integrazione, ripropone bonus /indennità **omnicomprensive** per alcune categorie di lavoratori raggiunte nel 2020 dalle indennità 600-1000 euro.

Lo prevede con due diverse procedure:

a) Ai **lavoratori stagionali/ intermittenti/ occasionali** va una indennità onnicomprensiva fissa di **2.400 euro** erogata dall'**INPS**.

b) Per i **collaboratori sportivi** l'importo tra **1.200 e 3.600 euro** è commisurato ai **compensi percepiti nel 2019** e sarà gestito dalla **Società Sport e Salute**.

In dettaglio:

**A) INDENNITA' ONNICOMPRESIVA FISSA STAGIONALI/ OCCASIONALI/ INTERMITTENTI
TURISMO E SPETTACOLO:**

Il decreto Sostegni assicura una indennità pari a **2400 euro** ai soggetti già beneficiari delle indennità previste dal Decreto Ristori 137 2020 senza necessità di ulteriore domanda, cui si aggiungono anche i lavoratori delle stesse categorie che hanno perso o ridotto il lavoro successivamente al 30 novembre 2020, tra i quali al **comma 6**, il dl n.41 prevede venga corrisposta:

*"6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con **almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente (.....), senza corresponsione dell'indennità di disponibilità (.....), è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro"***

NOVITA': a differenza delle precedenti erogazioni in cui il reddito massimo ammesso a contributo non doveva superare i 50.000 euro, in questo caso il tetto è fissato a 75.000 euro.

Da sottolineare che il dl prevede al **Comma 3 lettera b)** che il bonus venga erogato ai **lavoratori intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

Comma 3 lettera c) ai **lavoratori autonomi**, privi di partita IVA, NON iscritti ad altre forme previdenziali obbligatori, quindi SOLO gestione separata e che:

- sono stati titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
- sono già iscritti, per tali contratti, alla Gestione separata dell'INPS, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- non hanno un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto

I lavoratori intermittenti e i lavoratori autonomi privi di partita iva di cui sopra, alla data della presentazione della domanda non devono essere titolari di pensione o titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità.

Come per le precedenti indennità questi **bonus** del Decreto Sostegni non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro né con pensioni dirette, tranne l'assegno di invalidità.

Le domande dovrebbero essere inviate entro il mese di **aprile 2021**, previa emanazione delle **indicazioni operative** da parte dell'**INPS**.

Le domande attese dalla categoria dei lavoratori dello spettacolo sono intorno alle 44.000 unità.

B) BONUS LAVORATORI DELLO SPORT

Lo stesso **art. 10** del Decreto Sostegni n. 42, **comma 10**, prevede per il settore sportivo, l'erogazione di **350 milioni** alla società **Sport e Salute S.p.A.** che riconoscerà *"..in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività."*

una **indennità commisurata ai compensi del 2019** ovvero

- per compensi 2019 sopra i **10mila** euro una indennità di **3.600 euro**
- per compesni 2019 tra **4mila e 10mila** euro una indennita di **2.400 euro**
- per compensi 2019 inferiori a **4mila** euro una indennità di **1.200 euro**

Le domande andranno inviate sulla piattaforma telematica della società Sport e Salute spa, ma solo da coloro che non abbiano mai beneficiato dei precedenti bonus per i collaboratori sportivi dei decreti Cura Italia, Decreto Agosto e Decreto Ristori 2020. Con ogni probabilità le modalità ricalcheranno quanto già previsto lo scorso anno

4. INCREMENTO DEL FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE.

Nell'insieme delle misure a sostegno della cultura vanno annoverate, all' **Art. 14**, la quota parte degli 11 miliardi di euro stanziati in favore delle **partite IVA** destinata a **operatori e lavoratori autonomi del settore** e la proroga delle diverse forme di **cassa integrazione**, che andranno al sostegno del reddito dei **lavoratori dipendenti del comparto culturale e dello spettacolo**. Tali risorse portano l'ammontare complessivo degli interventi per la cultura contenuti nel decreto approvato dal Cdm a oltre un miliardo

5. MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'

All'**Art. 15 dl n. 41**, le previsioni dell'**art. 26 del dl 18/20**, "Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato", vengono **estese al 30 giugno 2021**.

I periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento.

6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO - NASpl:

Al comma 1 dell'Art. 16 del d.l. n. 41 viene indicato che: *“Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)*, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 non trova applicazione”.*

*(*c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.”)*

NOVITA': Si ha l'**eliminazione del requisito delle 30 giornate** di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione ai fini della concessione della **Naspi**.

7. MISURE URGENTI PER LA CULTURA

Al Titolo V del dl n.41, “Altre disposizioni urgenti”, Art. 36. “Misure urgenti per la cultura” si decreta **l'aumento dei fondi destinati alla cultura**. In particolare, **quattrocento milioni** di euro andranno ad alimentare i fondi di emergenza esistenti, secondo questa ripartizione:

- **80 milioni** di euro verranno destinati al sostegno dei **musei statali**,
- **200 milioni** di euro al fondo di parte corrente per il sostegno del **cinema** e dello **spettacolo**
- **120 milioni** di euro al fondo per il sostegno delle **imprese** e delle **istituzioni culturali**

Non appena disponibili si renderanno note le indicazioni operative emanate dall'Inps.